

FAQ SULL'EQUO COMPENSO

Affidamento incarichi di supporto al RUP – Procedimenti di Partenariato Pubblico Privato nei territori post sisma 2016. Applicabilità regime compensi e verifiche di ammissibilità.

QUESITO:

Premesso che:

- Nelle procedure di ricorso al Partenariato Pubblico Privato (PPP), previste per la realizzazione di interventi finanziati dal Fondo Nazionale Complementare PNC e regolamentate, da ultimo, dall'Ordinanza n. 97 PNC del 27/06/2024, si rende necessario per molti enti locali nominare un supporto esterno altamente qualificato a favore del RUP, atteso il livello di complessità tecnica, giuridica ed economica delle operazioni richieste;
- L'ordinamento vigente (D.lgs. 36/2023, Allegato I.2, art. 2, c. 3; art. 15, c. 6; D.M. 17/06/2016; Legge 49/2023 sull'equo compenso) impone la verifica di congruità dei compensi da liquidare a professionisti esterni incaricati di tali funzioni, con richiamo – in via generale – a parametri ministeriali e rispetto del principio di equo compenso;
- La citata ordinanza n. 97 PNC, con relative linee guida, prevede che per l'incarico di assistenza al RUP si possa applicare un compenso nella misura forfettaria fino al 6% dell'importo dell'intervento, di cui fino al 3% per la parte pubblica e fino al 3% per la proposta privata;

Si chiede:

1. Se la nomina di supporto esterno al RUP per attività di consulenza/assistenza alle procedure di PPP sia ammissibile in assenza di professionalità interne, sulla base del quadro normativo e attuativo in vigore.
2. Se la soglia (massima) del 3% prevista dall'Ordinanza n. 97 PNC possa ritenersi legittima ai fini della liquidazione del compenso a favore di professionisti esterni, e se la stessa prevalga quale *lex specialis* rispetto al limite massimo dell'1% codicistico (art. 15, c.6, D.lgs. 36/2023) in ragione del carattere derogatorio delle ordinanze commissariali per la ricostruzione post sisma.

RISPOSTA:

Si evidenzia, in premessa, che la limitazione di cui all'art. 15, comma 6, del D.lgs. 36/2023 trova applicazione esclusivamente all'ipotesi di conferimento di incarichi ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato I.2 al Codice, **ovvero alle strutture stabili di supporto**, non estendendosi ai casi di esternalizzazione delle attività di supporto

al RUP per carenza delle necessarie professionalità interne. Sul punto, la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, con deliberazione n. 41/2024/PAR, ha operato una netta distinzione tra:

- la costituzione di una struttura stabile di supporto al RUP (regolata dal combinato disposto dell'art. 15, comma 6, e dell'art. 3 dell'Allegato I.2, D.lgs. 36/2023, con conseguente applicazione della limitazione dell'1% delle risorse);
- e l'esternalizzazione delle attività di supporto per comprovata carenza di professionalità interne (art. 2, comma 3, dell'Allegato I.2), fattispecie in cui il limite dell'1% **non trova applicazione**.

In tale seconda ipotesi, la Corte richiama la necessità di determinare i compensi sulla base dei parametri fissati per le singole categorie professionali (ad es. Allegato I.13, DM 17 giugno 2016), ove l'incarico abbia natura tecnica e configuri, per quantità e qualità delle prestazioni richieste, un vero e proprio appalto di servizi (cfr. anche Anac, parere n. 11/2023).

Per quanto riguarda il **calcolo del compenso**, si rileva che il DM 17 giugno 2016, con le relative tabelle parametriche, disciplina prevalentemente le prestazioni collegate a tutte le fasi della progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva) e delle attività strettamente tecniche. Tuttavia, le attività di supporto alle procedure di PPP – per loro natura – possono estendersi anche ad aspetti procedurali, amministrativi e gestionali che travalicano la sfera tecnico-progettuale. Di conseguenza, il calcolo parametrico deve essere adattato, considerando tutte le fasi e le responsabilità effettivamente assegnate e valutando, già nella fase istruttoria, le tipologie di prestazione effettivamente rese nell'ambito del PPP (ivi inclusi, ad esempio, i supporti nella redazione dell'analisi di fattibilità economico-finanziaria e di documentazione strategica).

È condivisibile, altresì, la valutazione secondo cui, ai fini del calcolo del compenso, il valore di riferimento debba essere il valore stimato della concessione al netto dell'IVA, come previsto ex art. 179 D.lgs. 36/2023. Nelle ipotesi in cui non sia ancora disponibile un Piano Economico Finanziario (PEF) definitivo, può assumersi come base una stima proporzionata all'investimento desumibile dal Quadro Tecnico Economico (QTE) di progetto, sulla base di rapporti medi tra investimento e ricavi di interventi analoghi e con garanzia di equilibri economici e finanziari.

In via subordinata, si ribadisce che la disciplina delle ordinanze commissariali in contesti emergenziali (quale, ad esempio, l'Ordinanza 97 PNC) può stabilire soglie superiori (come il 3%), in qualità di *lex specialis*. Tuttavia, anche tali compensi devono essere verificati ex ante in relazione ai parametri ministeriali vigenti e alla normativa sull'equo compenso (L. 49/2023). Tali compensi non devono mai risultare inferiori ai minimi parametrici di settore; in caso contrario, l'importo dovrà essere adeguato, a garanzia della dignità professionale e della regolarità dell'azione amministrativa.

Conclusioni:

Stante quanto sopra, nelle procedure di PPP rivolte al supporto al RUP per comprovata carenza di professionalità interne:

- non si applica la limitazione quantitativa dell'1% ex art. 15, c. 6 del Codice;
- il compenso va parametrato secondo DM 17 giugno 2016, tenendo conto della natura articolata delle funzioni svolte e assumendo come valore di riferimento il valore stimato della concessione ex art. 179 del Codice, salvo assenza del PEF;
- le soglie forfettarie previste dalle ordinanze speciali, in qualità di *lex specialis* (es. 3%), sono ammissibili purché non deroganti ai parametri minimi di legge;
- il 3% non è un “tetto derogatorio” automatico, ma un parametro massimo di riferimento, compatibile con il sistema, purché sostenuto da istruttoria e motivazione della carenza di competenze interne.